

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DELLA WEB-CRONACA (CRONACA TESTUALE SU
PROTOCOLLO IP) IN DIRETTA IN FORMA NON ESCLUSIVA DELLE PARTITE DI CALCIO DEL
CAMPIONATO DI LEGA PRO

SOCIETA' SPORTIVA

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

.....con sede in

via....., P. IVA..... in persona del suo legale rappresentante,

Sig..... (di seguito per brevità detta anche la "Società")

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro. I diritti includono eventuali gare di play out (con espressa esclusione della fase dei play-off e Supercoppa) e della Coppa Italia (con espressa esclusione delle semifinali e delle finali);

- che la Lega ha sollecitato a chi avesse interesse l'invio di offerte scritte aventi in oggetto l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta, in forma non esclusiva, tramite web-cronaca (cronaca testuale su protocollo IP), delle gare afferenti il Campionato stagione sportiva 2014/2015 nonché della Coppa Italia, come sopra determinati;

- che la "Società" sopra identificata ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti di trasmissione della web cronaca (cronaca testuale su protocollo IP) (di seguito l' "Offerta") delle partite giocate dalla società sportiva in intestazione disputante il Campionato di Lega;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto di seguito.

1. La Lega cede alla "Società" i soli diritti di trasmissione della web-cronaca in forma non esclusiva, in diretta free o pay, con espressa esclusione della trasmissione via radio, delle partite della Società, sia interne che esterne, concernenti il Campionato stagione 2014/2015 e la Coppa Italia come da premessa.

Resta salvo, l'esercizio del diritto di cronaca – nei limiti previsti dalla vigente normativa - da parte degli operatori della comunicazione "autorizzati".

2. Il diritto di trasmissione tramite web-cronaca deve intendersi esclusivamente quale possibilità di scrivere e trasmettere "a video", in contestualità all'evento sportivo, la cronaca della partita disputata dalla società sportiva; è espressamente esclusa la possibilità di trasmettere la radio-cronaca via streaming.

I diritti di trasmissione della web-cronaca in diretta debbono intendersi ceduti in forma non esclusiva.

3. La *Società*” prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di diritti televisivi e radiofonici, nonché di diritti internet concernenti gli incontri disputati dalla società nel Campionato 2014/2015. In particolare l'operatore della comunicazione è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione radiofonica in diretta di tutte le partite disputate dalla società;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Lega Pro in ambito esclusivamente regionale e non oltre il bacino di utenza proprio dell'operatore della comunicazione;
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con emittenti televisive nazionali e locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli highlights;
- con le Emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro ed in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es: digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.) in free-tv o pay tv;
- con altri operatori della comunicazione per la cessione dei diritti di trasmissione via internet individuati ai criteri di commercializzazione via internet 2014/2015.

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

4. La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. “Calendario”) nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere l'operatore assegnatario; si riserva, altresì, di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere la “Società”, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

5. La *Società*” è tenuta ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere il servizio e l'opera giornalistica (massimo un giornalista e un tecnico).

6. La *Società*” è tenuta a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi del giornalista e del tecnico di cui intende avvalersi prima dell'inizio del Campionato e di comunicare eventuali variazioni almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.

7. La *Società*” si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla Società.

8. La *Società*” ha la possibilità di scrivere e trasmettere “a video” in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita e comunque, non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione della partita stessa, pena in difetto la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa della *Società*” (clausola risolutiva espressa); le interviste non potranno essere comunque rilasciate all'interno del recinto di gioco e delle aree di pertinenza tecnica ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla Società sportiva. Non è consentita la radio-trasmissione delle interviste via internet unicamente la “cronaca testuale”.

9. La *Società* dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/2008 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della *Società*, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione (Clausola risolutiva espressa). La *Società* si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

10. La che la *Società* è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

11. La *Società* si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione del programma entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo mail o fax. La registrazione potrà inoltre essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, la *Società* dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 10.000,00 (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

12. La *Società*, si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. La *Società* si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la *Società* dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa della *Società* senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

13. La *Società* non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente. La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

14. Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il giorno di svolgimento dell'ultima partita di Campionato, ovvero di play out ovvero della Coppa Italia Lega Pro (escluse fasi finali).

15. La “Società”, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 13, dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad € 10.000,00 per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della penale ovvero la reiterazione della violazione determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione, fatta salva la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola di sospensione automatica).

16 La Società” si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che, unitamente alle modalità di pagamento ivi indicate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

17. Nel caso in cui la Società”:

- a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione via internet della web cronaca delle partite;
- c) risulti insolvente;

La Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla Società” a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi alla Società” per la diffusione via internet della web cronaca delle partite senza che per ciò lo stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
- 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale).

In tale ultimo caso la Società, inoltre, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

18 Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega.

19 Il presente contratto é sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;
- b) pagamento dell'intero corrispettivo contestualmente all'offerta.

20 La “Società” conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari e/o contrattuali di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

21. Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

22. Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dalla “Società” sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed é per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

Firenze, 2014

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 8,9,10,11,12, 13, 19 (clausole risolutive espresse), 11, 12, 15, 17 (clausole penali), 19 (condizioni risolutive) e 21 (Foro esclusivamente competente).

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli
